

Progetto di legge per la
mobilitazione di 96 battaglioni
di Guardia Nazionale adottata
dalla Camera dei Senatori in
sua seduta del 29. Luglio 1868.
Trasmesso alla Camera il 31 luglio

L'originale, cioè la legge stessa
fu richiamata dal Ministero con lettera
2 agosto

Art. 1°:

La Guardia Nazionale delle Province
soggette allo Statuto sono chiamate
a somministrare 96 battaglioni della
forza di 600 ^{uomini} caduno per servizio di
corpi distaccati a difesa delle fortezze,
delle frontiere, e delle coste di tutto
lo Stato.

Art. 2°:

L'epoca, ed i termini per la formazione
dei battaglioni, e la forza da sommini-
strarsi in una, o più volte da ciascuna
Provincia, e da ripartirsi fra i Comuni
saranno l'oggetto di Secreti Reali.

Art. 3°:

Non compendosi da qualche Consiglio
di ricognizione la designazione dei
militi nel termine fissato, la designa-
zione sarà fatta dall'ufficio dell'Intendente
scelti nelle loro osservazioni gli Uffici
della milizia del Comune.

Art. 4°:

L'Intendente potrà delegare anche
agli Intendenti la Presidenza dei Consigli
di Revisione, dei quali è fatta menzione
nell'art. 155 della legge 14 Marzo 1864.

Sottoscritto all'originale
il V.° Presidente Mammo.

Per copia conforme
il capo d'ufficio al ministero interno
sott. int. Reynaud